

L'eredità del pensiero di Paolo di Tarso nella tradizione giuridica occidentale

a cura di

Antonia Fiori e Marco Rizzi



Giappichelli

**L'eredità del pensiero
di Paolo di Tarso nella
tradizione giuridica occidentale**





Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 2022

“The legacy of Paul of Tarsus in the Western Legal Tradition”

PNRR per la Missione 4, Componente 2, Investimento 1.1. Avviso 104/2022 Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. The Legacy of Paul of Tarsus. – Prot. 2022H3C8R5, con le Unità di Ricerca:



Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Roma Tre, CUP F53D23003460006,



Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sapienza Università di Roma, CUP B53D23010600006,



Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Firenze, CUP B53D23010610006,



Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Trento, CUP E53D23006710006,



Università Cattolica del Sacro Cuore - Dipartimento di Scienze Religiose, CUP J53D23005450008

L'eredità del pensiero di Paolo di Tarso nella tradizione giuridica occidentale

a cura di

Antonia Fiori e Marco Rizzi



Giappichelli

© Copyright 2026 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1795-0

ISBN/EAN 979-12-211-6560-9 (ebook-pdf)

ISBN/EAN 979-12-211-6741-2 (ebook-epub)

DOI: 10.82018/9791221165609



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino



Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

pag.

PRESENTAZIONE

LA “LEGGE” DI PAOLO

TRA TESTI, CONTESTI E TRADUZIONI

Marco Rizzi

XIII

LA RECEZIONE GIURIDICA DI PAOLO DI TARSO:

METODO, TEMATICHE, PROSPETTIVE

Carlo Fantappiè

1

- | | | |
|------|--|----|
| 1. | I presupposti dell'indagine | 1 |
| 1.1. | Le motivazioni culturali e scientifiche | 2 |
| 1.2. | L'assenza di ricerche specifiche | 5 |
| 2. | I problemi metodologici | 6 |
| 2.1. | Il rapporto fra tradizione, recezione, rilettura | 7 |
| 2.2. | Il «corpus Paulinum» e le sue traduzioni | 8 |
| 3. | I problemi ermeneutici | 10 |
| 4. | Le principali fasi storiche | 14 |
| 5. | Considerazioni conclusive | 23 |

SCHIAVITÀ E LIBERTÀ AL TEMPO DI SAN PAOLO

Emanuele Stolfi

27

CRIMEN E PECCATUM: LE VICENDE

DI UNA DISTINZIONE PSEUDO-PAOLINA

Marco Rizzi

55

pag.

PER UN APPROCCIO LESSICALE AI TERMINI
 “GIURIDICI” NEL *CORPUS PAULINUM*
 E ALLE LORO TRADUZIONI LATINE

Elia Angelo Corsini

69

- | | |
|---|----|
| 1. Introduzione | 69 |
| 2. Un <i>bapax</i> pseudo-paolino: δίκη ~ <i>poena</i> in 2 Ts 1,9 | 70 |
| 3. Una traduzione peculiare per un termine comune: il caso di ἐξουσία ~ <i>licentia</i> in 1 Cor 8,9 | 77 |
| 4. Una traduzione peculiare nelle <i>Veteres Latinae</i> : il caso di δικαίωμα ~ <i>constitutio</i> in Eb 9,1 | 82 |
| 5. Conclusioni | 86 |

EUTIMIO ZIGABENO INTERPRETE DELLA
 TRADIZIONE PAOLINA: PROFILI GIURIDICI
 DELLA LOTTA ALL'ERESIA IN ETÀ COMNENA

Valerio Massimo Minale

89

L'ANTROPOLOGIA DEL DONO
 IN ILDEGARDA DI BINGEN
 A PARTIRE DALL'*HILARIS DATOR* DI SAN PAOLO

Paola Anna Maria Muller

115

- | | |
|---|-----|
| 1. Antropologia del dono | 115 |
| 2. Scambio di doni e reti di relazioni nell'Alto Medioevo | 117 |
| 3. Etimologia e significato dei termini del dono | 118 |
| 4. Interpretazione medievale del versetto 2 Cor 9,7: <i>Hilarem datorem Deus diligit</i> ~ “Dio ama chi dona con gioia” | 121 |
| 4.1. Ildegarda di Bingen: Dio come <i>bilaris dator</i> | 123 |
| 5. Il dono come atto relazionale | 127 |
| 6. Il dono nel diritto romano e la svolta cristiana | 128 |
| 7. Il dono oltre il diritto: gratuità <i>vs.</i> reciprocità vincolata | 129 |

pag.

«UT APOSTOLUS DICIT»:

LA VOCE DI PAOLO NEL *DECRETUM*

DI GRAZIANO. UN DATABASE PER LA RICERCA

Antonia Fiori

131

- | | |
|---|-----|
| 1. Premessa | 131 |
| 2. La presenza dei testi biblici nelle collezioni canoniche | 134 |
| 3. Valore giuridico dell'Antico e del Nuovo Testamento. I precetti
figurali di origine paolina | 137 |
| 4. La presenza delle epistole paoline nel <i>Decretum</i> | 141 |
| 5. L'influenza paolina su temi e istituti del diritto canonico medievale | 144 |

LEX A LEGENDO – A LIGANDO – A LUCENDO:

UNA “TEORIA GENERALE” PAOLINA DELLA

LEGGE A USO DI TEOLOGI, FILOSOFI E GIURISTI

NELLA PARIGI DEL XIII SECOLO

Andrea Di Maio

151

- | | |
|--|-----|
| 1. La <i>lex</i> al crocevia degli studi nel XIII secolo | 152 |
| 2. La <i>lex</i> nel «conflitto delle facoltà» universitarie nel XIII secolo | 155 |
| 3. La figura esemplare di Paolo “legislatore” | 160 |
| 4. <i>Auctoritates</i> paoline di rilevanza giuridica | 164 |
| 5. Una possibile teoria generale (<i>in nuce</i>) della “legge” | 165 |
| 5.1. <i>Lex a legendo, vel a ligando</i> | 165 |
| 5.2. <i>Lex a lucendo</i> | 169 |
| 6. Alcune particolari teorie bonaventuriane | 170 |

SAN PAOLO E L'UMANESIMO GIURIDICO

Rafael Ramis-Barceló

175

- | | |
|--|-----|
| 1. Il pensiero giuridico paolino | 176 |
| 2. L'umanesimo giuridico e la lettura di San Paolo | 178 |
| 3. Conclusioni | 194 |

pag.

IL POTERE NORMATIVO DELLA CHIESA
SECONDO FRANCISCO SUÁREZ.
L'INFLUENZA DEL PENSIERO
DI PAOLO DI TARSO NELLA ELABORAZIONE
DEL LIBRO IV DEL *DE LEGIBUS*

Costantino-M. Fabris 197

1. Premessa 197
2. Il potere di emanare leggi: la visione di Suárez tra intellettualismo e
volontarismo 198
3. Il Libro IV del *De legibus* 202
 - 3.1. Il potere di emanare leggi canoniche 204
 - 3.2. Distinzione tra il potere legislativo della Chiesa ed il potere di
giurisdizione nel periodo precedente alla venuta di Cristo 206
 - 3.3. Soggetti detentori del potere di giurisdizione nella Chiesa 209
4. L'influenza del pensiero di Paolo nel capitolo I del Libro IV del *De
legibus* 211
5. Osservazioni finali 216

LA PRESENZA DI PAOLO DI TARSO
NEL *DE JURE BELLI AC PACIS* DI GROZIO

Franco Todescan 219

1. Un apparente ossimoro 219
2. Uso della Sacra Scrittura e sincretismo metodologico groziano 223
3. Le citazioni di Paolo nel *De iure belli ac pacis* 224
4. Primo tema: le fonti del diritto 229
5. Il fondamento della legge naturale: un'assenza significativa 233
6. Legge divina e diritto naturale: un rapporto rovesciato? 236
7. Secondo tema: stato di natura e *communio primaeva bonorum* 239
8. Terzo tema: Stato e potere politico: quattro considerazioni 243
9. Osservazioni finali 249

pag.

LE EPISTOLE PAOLINE NEL PENSIERO MORALE,
GIURIDICO E POLITICO DI JOHN LOCKE*Diego Lucci*

253

1. Introduzione 253
2. Autorità politica e tolleranza religiosa 255
3. Moralità, salvezza e giustizia umana e divina 265
4. Conclusione 278

I CARISMI. BREVE STORIA DI UNA NOZIONE
CONCEPITA AL PLURALE
E RECEPITA AL SINGOLARE*Paolo Napoli*

281

1. Sohm e Weber 282
2. L'impronta di Paolo 287
3. Oltre Weber 295

IL GIURISTA DELLA TEOLOGIA.
ERIK PETERSON IL *REICH*
E L'EPISTOLA AI ROMANI*Paolo Cappellini*

301

TEMI E CONCETTI PAOLINI
NEL PENSIERO DI CARL SCHMITT*Michele Nicoletti*

327

1. *Omnis potestas a Deo* 327
2. *La Seconda Lettera ai Tessalonicesi* 337
3. Contro la paralisi escatologica 352

SAN PAOLO E L'UMANESIMO GIURIDICO

Rafael Ramis-Barceló

SOMMARIO: 1. Il pensiero giuridico paolino. – 2. L'umanesimo giuridico e la lettura di San Paolo. – 3. Conclusioni.

Paolo di Tarso può essere considerato l'architetto del cristianesimo. Le sue epistole hanno dato forma a una religione che si è sviluppata sotto la forte impronta della sua concezione, in cui si intrecciano l'eredità ebraica, la cultura ellenistica e la cittadinanza romana di cui godeva (At 16,37; 22,25-29). Senza San Paolo, il cristianesimo non esisterebbe come tale, o sarebbe molto diverso. Così come la tradizione patristica ha inserito definitivamente l'eredità cristiana in un orizzonte greco-romano, la voce di San Paolo è inseparabile dalle origini del cristianesimo, tanto che ogni generazione ha dovuto rileggere le sue epistole per dare loro un nuovo significato.

Nel campo della storia del diritto, la concezione paolina delle nozioni di «diritto» e «giustizia» ha raggiunto un carattere del tutto singolare, poiché è stata sviluppata lungo i venti secoli del cristianesimo. Un momento particolarmente significativo è stato il XVI secolo, quando gli orizzonti intellettuali sono cambiati con la maturazione dell'umanesimo e la nascita della Riforma protestante. L'umanesimo giuridico¹, che inizialmente non aveva San Paolo tra i suoi autori primari, cambiò di prospettiva grazie alla lettura di Lutero e poi di altri riformatori come Calvino. Così, San Paolo fu protagonista di una rinnovata «teologia politica», che

¹ Per uno stato dell'arte aggiornato, si veda X. Prévost, L.A. Sanchi (a cura di), *Introduction à l'humanisme juridique. Auteurs, oeuvres, idées, formes, destinées*, Genève, 2025.

fu delineata soprattutto da autori luterani e calvinisti e che diede una particolare dimensione politica alle rivendicazioni di alcuni giuristi umanisti.

In questo saggio ci proponiamo di studiare il rapporto tra il pensiero paolino e l'umanesimo attraverso la contrapposizione delle fonti. Per fare ciò, è utile, innanzitutto, conoscere brevemente i passi in cui San Paolo fa riferimento al diritto e alla giustizia, per poter studiare, in una seconda fase, quali furono i più utilizzati dai giuristi umanisti.

1. *Il pensiero giuridico paolino*

Sono molti i passaggi in cui possiamo delineare il pensiero giuridico di San Paolo. Non è questa la sede per dettagliarlo, come è già stato fatto a ragion veduta in altri luoghi², ma per ricordare alcune idee e passaggi fondamentali. L'Apostolo riteneva di avere l'autorità di trasmettere i comandi divini, poiché Dio gli aveva dato il potere di impartire ordini (1 Cor 7,10-12; 1 Cor 14,37; 2 Cor 13), e la Chiesa aveva il potere di governo su coloro che venivano battezzati (1 Cor 5,12-13). San Paolo è noto per il suo impegno a favore dell'uguaglianza naturale di tutti i chiamati all'eredità di Dio, in modo che non ci fosse distinzione tra ebreo e greco, schiavo e libero, maschio e femmina (Gal 3,26-28).

Tuttavia, i servi dovevano continuare a obbedire ai loro padroni come prima, perché il dovere di obbedienza e fedeltà rimaneva immutato, dato che la forza vincolante della legge civile non era diminuita. Con ciò, sviluppò una teologia dell'obbedienza, sia dei figli dei servi (Gal 4,1-2; 4,7-9), sia dei superiori: «obedite praepositis vestris», si legge nella *Lettera agli Ebrei* (Eb 13,17). Nella *Lettera a Tito*, troviamo che l'Apostolo esorta tutti a essere obbedienti e docili nei confronti dei governanti e delle autorità (Tt 3,1-2), proprio come gli schiavi dovevano obbedire ai loro

²In senso più giuridico, P. Ciprotti, *San Paolo e il diritto*, in *Studi romani*, 16, 1968, 417-430; G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, Bologna, 1966, 172-178; R.M. Pizzorni, *Il diritto naturale dalle origini fino a S. Tommaso d'Aquino*, in *Studi romani*, 16, 1968, 417-430; R.M. Pizzorni, *Il diritto naturale dalle origini fino a S. Tommaso d'Aquino*. Tommaso d'Aquino, Roma, 2000, 167-173; in prospettiva teologica, G. Barbaglio, *Paolo di Tarso e le origini cristiane*, Assisi, 1985; A. Pitta, *Paolo, la Scrittura e la Legge. Antiche e nuove prospettive*, Bologna, 2008.

padroni (Tt 2,10). La legge è stata data per gli ingiusti e i disobbedienti e non per i giusti (1 Tm 1,9), così che «omnia mihi licent sed non omnia expediunt» (1 Cor 10,22).

Infatti, nella *Lettera ai Romani*³, trattando il tema della giustificazione per fede in Gesù Cristo, affronta l'argomento della legge mosaica e della sua abrogazione e, giustificando la condanna dei gentili da parte di Dio, sottolinea che – così come gli ebrei avevano la legge di Mosè e i cristiani la legge della grazia – anche i gentili avevano una legge di Dio per loro: era la legge scritta nei loro cuori e manifestata dalla loro coscienza (Rm 2,14-16):

Cum autem gentes, quae legem non habent, naturaliter ea, quae legis sunt, faciunt, ejusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex: qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipso-rum, et inter se invicem cogitationibus accusantibus, aut etiam defendentibus, in die, cum judicabit Deus occulta hominum, secundum Evangelium meum per Jesum Christum.

Pertanto, il gentile aveva la legge scritta da Dio nel suo cuore. Si trattava di legge naturale, che si manifestava attraverso la coscienza, che ne era testimone. Quindi, secondo Paolo, esisteva una legge naturale, scritta nel cuore, cioè nell'essere dell'uomo, il cui contenuto era lo stesso della legge morale scritta nella legge mosaica, cioè nel Decalogo.

Per quanto riguarda la giustizia⁴, nella tradizione veterotestamentaria dobbiamo distinguere tra la giustizia della legge, come obbedienza alla lettera della legge mosaica (Rm 2,27), e la giustizia della legge come giustificazione dei peccati per mezzo dei sacrifici e dei riti indicati in Lev 1-7; 12-15. Per San Paolo, Dio aveva la propria giustizia (la giustizia di Dio) come condotta spirituale pura e santa di Dio Padre e di Cristo. Questa giustizia si è manifestata nella giustificazione di Dio dei peccati precedenti per decisione di Dio stesso, cioè in un'azione unilaterale di Dio compiuta attraverso la sua grazia, che è stata volontariamente separata dalla Legge e dai Profeti (Rm 2,21-24).

³ A. Pitta, *Lettera ai romani. Nuova versione, introduzione e commento*, Milano, 2001.

⁴ V. Loi, *San Paolo e l'interpretazione teologica del messaggio di Gesù*, L'Aquila, 1980, 119-129.

Per San Paolo, la giustizia della fede era la giustificazione di Dio dei peccati passati attraverso la fede e la fede nel sacrificio di Cristo e nel suo sangue redentore per il perdono dei peccati per grazia (Rm 2,14; 3,21-31; 4,2; 3,31; 5,1; Ef 2,4-10; Gal 3,8-10; 5,4-5). Quando il credente aveva fede in Dio e agiva di buon grado in base a ciò che Egli comandava, lo faceva con la giustizia imputata di Dio (Rm 4,3-5). La giustizia della fede, secondo San Paolo, è l'obbedienza fedele ai comandi e alle leggi di Dio nel loro intento e significato spirituale (Rm 2,27; 1 Cor 7,19; Fil 1,11; 2,12-13; 3,9; Eb 10,16).

Il giusto sarà salvato per fede: «Justitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem: sicut scriptum est: Justus autem ex fide vivit» (Rm 1,17). La stessa idea è sottolineata in Gal 3,11-12: «quoniam autem in lege nemo justificatur apud Deum manifestum est quia justus ex fide vivit, lex autem non est ex fide sed qui fecerit ea vivet in illis». Per San Paolo era evidente che davanti a Dio nessuno era giustificato dalla Legge, poiché il giusto avrebbe vissuto per fede.

Questo è un breve riassunto dei principali passi in cui Paolo fa riferimento alla legge e alla giustizia. Molti di essi furono ripresi dai giuristi umanisti, che ne utilizzarono anche altri, in senso più retorico ed erudito, per dare un'impronta di autorità ai loro scritti, come si vedrà in seguito.

2. L'umanesimo giuridico e la lettura di San Paolo

L'«umanesimo giuridico», come è noto, nasce con le critiche dei grammatici, come Lorenzo Valla o Antonio de Nebrija, ai giuristi del loro tempo, seguaci del *mos italicus*. Essi li criticano, in primo luogo, per la scarsa conoscenza del latino dei testi giustinianeî e, in secondo luogo, per la completa decontestualizzazione di questi testi⁵. Per gli umanisti era

⁵ Alcuni lavori classici sono: D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, 1956; G. Kisch, *Gestalten und Probleme aus Humanismus und Jurisprudenz*, Berlin, 1969; D.R. Kelley, *Foundations of Modern Historical Scholarship: Language, Law, and History in the French Renaissance*, York, 1970; V. Piano Mortari, *Aspetti del pensiero giuridico del secolo XVI*, Napoli, 1970; G. Kisch, *Studien zur humanistischen Jurisprudenz*, Berlin-New York, 1972; H.E. Troje, *Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluss des Humanismus*, in H. Coing (ed.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Rechtsgeschichte*, II.1, München, 1977, 615-795.

necessaria una riforma del sapere che eliminasse la gerarchia universitaria (tra facoltà maggiori e minori) e che facesse passare tutti i testi al setaccio della filologia e della storia. Essi ritenevano che, ripristinando il buon latino, conoscendo il greco e riportando i testi al loro autentico contesto storico, tutto il sapere avrebbe raggiunto i suoi obiettivi.

L'«umanesimo giuridico» aveva quindi due parti⁶: la prima, che abbiamo già menzionato, comprendeva la critica che gli «umanisti» facevano alle fonti e all'insegnamento del diritto del loro tempo, nonché la necessità di aprire il sapere giuridico agli *studia humanitatis* e ai saperi emergenti, e la seconda era la risposta che i giuristi davano a tutte queste novità.

Così come la teologia umanistica prevedeva un ritorno *ad fontes*, con uno studio approfondito delle fonti bibliche e patristiche, l'umanesimo giuridico si concentrò, *a priori*, sulle opere di Giustiniano e sul diritto canonico. Tuttavia, essendo San Paolo uno dei padri della cultura occidentale, la sua opera era molto presente in tutta la tradizione cristiana e la ritroviamo nelle opere di diversi giuristi medievali e rinascimentali.

Potremmo citare decine di esempi di autori che hanno citato San Paolo nelle loro opere e l'elenco si potrebbe moltiplicare. Le opere di Luca da Penne⁷, Andrea Barbazza⁸ (che, ad esempio, fa riferimento alla *Lettera ai Corinzi*), Giovanni Battista Ferretti⁹, che cita ripetutamente la *Lettera ai Romani*, o Mariano Socini¹⁰, che allude alla *Lettera agli Ebrei*, sono esempi eloquenti.

Tuttavia, nell'ambito del primo umanesimo giuridico, le allusioni a San Paolo sono sempre state molto scarse e di natura erudita. Ad esempio, Valla, nel suo *De linguae latinae elegantia*, non cita l'Apostolo delle

⁶ La mia interpretazione del fenomeno dell'«umanesimo giuridico» si trova in R. Ramis Barceló, *El humanismo jurídico: definición, etapas y categorías para su estudio*, in X. Prévost, R. Ramis Barceló, L.A. Sanchi (eds.), *Qu'est-ce que l'humanisme juridique? Che cos'è l'umanesimo giuridico? ¿Qué es el humanismo jurídico?*, Madrid, 2026.

⁷ L. de Penna, *Iuris utriusque profunditates et apices super tres libros Codicis X, XI, XII*, Parisiis, 1509.

⁸ A. Barbazza, *Repetitio legis cum acutissimi c. de fideicommissis*, Papie, 1513.

⁹ I.B. Ferretus, *Commentaria super rubrica et caput juris canonici*, Venetiis, 1533.

¹⁰ M. Socinus, senior, *Nova et utilissima Commentaria super secunda parte libri quinti Decretalium, nunc primum [...] edita*, Parmae, 1574, 47.

genti, mentre nel *Iuris civilis lexicon* di Nebrija c'è un riferimento alla *Lettera ai Filippesi*, proprio nella voce che si riferisce alla colonia di Filippi¹¹.

La figura e l'opera di San Paolo si ritrovano in diverse opere a metà strada tra il diritto e la teologia, come il *Promptuarium divini juris et utriusque humani, pontificii et caesarei*¹², che era un vocabolario, in due volumi, che raccoglieva definizioni di interesse giuridico ricavate da passi della Sacra Scrittura, con un apparato di glosse. Il suo autore, Jean de Montholon, era un canonico di San Vittore, dottore di entrambi i diritti, che raccolse tutte le definizioni che San Paolo dava in materia giuridica, dando così alle stampe un notevole materiale per la sistematizzazione delle idee giuridiche contenute nella Bibbia.

Era il senso dei tempi. L'umanesimo giuridico cominciò ad assumere un senso più teologico-politico, soprattutto nell'Europa del Nord, a causa della Riforma. L'opera di Lutero, come è noto, fu fortemente influenzata da San Paolo e il riformatore trovò nell'Epistola ai Romani la chiave della sua teologia. Da frate agostiniano, Lutero lottava con un acuto senso di colpa e con la visione veterotestamentaria di Dio come giudice implacabile. Tuttavia, analizzando attentamente le parole dell'apostolo Paolo, in particolare Rm 1,17 – «Il giusto vivrà per fede» – capì che la giustizia divina non doveva essere intesa come una punizione, ma come un dono gratuito concesso attraverso la fede a coloro che Dio aveva liberamente voluto. Questa scoperta segnò una svolta nella sua vita e nel suo pensiero teologico¹³. Per Lutero, l'Epistola ai Romani rivelava che la salvezza non dipendeva dalle opere o dai sacramenti amministrati dalla Chiesa, ma unicamente dalla fede in Gesù Cristo¹⁴. Questa idea centrale, nota come giustificazione per fede, divenne il nucleo della sua teologia riformata e la base per criticare alcune pratiche ecclesiastiche del suo tempo, come la vendita delle indulgenze.

¹¹ E.A. Nebrissensis, *Iuris civilis Lexicon*, [Parisiis], n.d.

¹² J. de Montholon, *Promptuarium divini juris et utriusque humani, pontificii et caesarei*, Parisiis, 1520.

¹³ J. Lortz, *L'Épître aux Romains dans l'exégèse de Luther*, in *Da Tarso a Roma*, Milano, 1962, 78-107.

¹⁴ M. Lutero, *Praefatio Methodica Totius Scripturae in Epistolam Pauli ad Romanos*, Argentorati, 1523.

Nel contesto della Riforma, questo pensiero ebbe importanti conseguenze. Lutero difese una chiara distinzione tra il regno di Dio (spirituale) e il regno del mondo (temporale). Questa dottrina, di origine agostiniana, nota come «doppia giurisdizione» o «dei due regni», sostiene che Dio governa il mondo sia attraverso il Vangelo sia attraverso la legge e l'autorità civile. I principi tedeschi che sostenevano Lutero trovarono nella sua dottrina una base teologica per affermare la propria autorità senza dipendere dal papa. Così, i magistrati divennero difensori del nuovo ordine religioso e garanti del luteranesimo nei loro territori. Secondo Lutero, i magistrati non dovevano intervenire nelle questioni di fede o imporre la religione con la forza; la coscienza doveva essere libera e guidata solo dalla Parola di Dio. Pertanto, come San Paolo, Lutero riteneva che l'autorità civile fosse legittima e necessaria, ma limitata alle questioni temporali. Tuttavia, egli affermava anche che i governanti avevano la funzione, conferita da Dio, di assicurare la pace, punire il male e proteggere gli innocenti.

Le idee di Lutero furono ampiamente diffuse e nel corso degli anni la frattura religiosa in Europa si allargò. Alcuni giuristi abbracciarono la Riforma, mentre altri rimasero all'interno della Chiesa cattolica. Tuttavia, poiché San Paolo era stato il punto di partenza della teologia luterana, molti giuristi riformati cercarono di sviluppare queste idee, sia in senso puramente erudito che in una dimensione teologico-politica. Coloro che rimasero nella Chiesa cattolica fecero fondamentalmente un uso erudito delle epistole paoline o un uso controriformista delle stesse.

In ogni caso, l'autorità di San Paolo si fece sempre più sentire. Nella *Sylva nuptialis* di Giovanni Nevizzano, troviamo diversi riferimenti all'Apostolo sul tema del matrimonio: egli allude alla *Prima Lettera a Timoteo* (1 Tm 6), alla *Prima Lettera ai Corinzi* (1 Cor 13) e, con particolare intensità, cita alcuni passi della *Lettera ai Romani*¹⁵. Claude Chansonette allude alla *Prima Lettera a Timoteo* (1 Tm 5) nella sua celebre *Oratio apologetica in patrocinium juris civilis*, riferendosi ai doveri familiari del buon cristiano¹⁶. Nell'*Intellectus singulares*, Ulrich Zasius ha dedicato diversi

¹⁵ I. de Nevizzanis, *Sylva nuptialis*, Lugduni, 1526.

¹⁶ C. Cantiuncula, *Oratio apologetica in patrocinium juris civilis*, Basileae, n.d.

passaggi all'interpretazione di San Paolo, sia per quanto riguarda alcuni aspetti strettamente giuridici, come i doveri paterno-filiali (1 Cor), il dolo e la colpa, la questione della giustificazione (Gal 2), sia per altri aspetti più eruditi, tra i quali ha posto l'accento sul chiarimento di alcune nozioni come il *senatusconsultum* (da 1 Ts), o su alcune questioni di critica testuale¹⁷.

La presenza di San Paolo nell'opera di Alciato è testimoniale ed è particolarmente presente nella sua produzione matura, come riferimento erudito per corroborare alcuni argomenti di esegesi storica del diritto romano. Ad esempio, egli cita la *Lettera a Tito* (Tt 3) per trattare alcuni aspetti della vita dei cristiani; sugli *anatemi*, la *Lettera ai Galati* (Gal 1)¹⁸; e su alcune questioni erudite, come la traduzione di alcune parole: «Item quod sanctus Paulus in epistolis Graece dixit mysterium, latinus interpres transtulit sacramentum»¹⁹. Nel successivo *Parergon iuris libri VII*²⁰ troviamo questo stesso approccio erudito, nel discutere traduzioni e passi in cui l'Apostolo dava notizia di alcune nozioni di diritto romano.

Questo uso erudito, per chiarire concetti giuridici del diritto classico e giustiniano, si ritrova in tutte quelle opere di commento e di critica testuale, come, ad esempio, quella di Jean Feu, che utilizzò, in varie occasioni, l'Epistola ai Romani per commentare alcuni passi del libro 29 del *Digesto*²¹, così come Jean Quintin fece un uso erudito di San Paolo nelle

¹⁷ U. Zasius, *Intellectus singulares et noui in nonnulla loca iuris ciuilis*, Basileae, 1526, 24, 68, 78, 171.

¹⁸ A. Alciatus, *Commentaria in rubri. iuris canonici, nunc primum in lucem eduntur ad omnium studentium utilitatem*, 212, 230, 236.

¹⁹ *Ibidem*, 259.

²⁰ A. Alciatus, *Parergon iuris libri VII posteriores, argumentis in singula capita, rerum item, ac uocabulorum, autoritatum, locorumque emendatorum indicibus amplissimis ad calcem operis adiectis*, Lugduni, 1554, 92: «Philostratus lib. 1111. sic Ephesiorum urbem ab Apollonio Tyanæo expiatam, obruto lapidibus quodam seniculo, est autor: huncque modum uocat ἀποτρόπαιον, Suidas uerò περίφημα, qua uoce et diuus Paulus utitur, ad Corinth. c. IV».

²¹ I. Igneus, *Prima pars commentariorum iuris utrisque doctoris Aurelii, in titulum de Sillaniano et calaudiano senatusconsulto, et quorum testamenta aperiantur, libro digestorum vigesimonono, hactenus non impressorum*, Lugduni-Aureliae, 1539, 11, 151v, 160v, 167v, 227, 263.

sue opere di esegesi, utilizzando principalmente la stessa fonte²².

In ambito luterano, i riferimenti all'Apostolo si susseguono con maggiore enfasi. Nella stessa linea erudita di cui sopra, va menzionata in particolare l'opera lessicografica di Jacob Spiegel, che utilizzò le opere di San Paolo per illustrare alcuni concetti, come *connubium*, *episcopi munus principale*, *neophytus* ...²³. Sulla stessa linea si può citare l'opera di Johann Oldendorp, che usò le epistole paoline per elaborare i suoi *Loci communes iuris ciuilis*. Per esempio, quando si riferiva all'audacia, alludeva a 2 Tm 2; all'avarizia, a 1 Tm 6; mentre per glossare *Si filius, ergo haeres*, utilizzava altri passi, come Gal 4 o 1 Tm 5²⁴.

In altri casi, San Paolo fu utilizzato come modello di propedeutica giuridica. Christoph Hegendorph si rifece a lui, sorvolando sulle azioni dell'imperatore Giustiniano²⁵, mentre Jakob Lersner entrò a pieno titolo nella concezione politica del luteranesimo, spiegando che era giusto dare a Cesare ciò che apparteneva a Cesare e a Dio ciò che apparteneva a Dio, ricordando che «Diuus Paulus diuinae scripturae optimus interpres, ius Romanum in adiutorium defensionis suae aduersus iniuriosos non inuocasset, cum in uno loco se ciuem Romanum esse testaretur, in altero Caesarem appellaret»²⁶. Gli aspetti più misogini del pensiero paolino furono enfatizzati, come si può vedere nella *Iuris utriusque traditio methodica* di Conradus Lagus: «Ac cum et diuus Paulus uelit mulieres esse ἀκόρους, parum meruniste honestatis iudex uideretur, qui foeminam in publicum

²² I. Quintinus, *Iuris analecta in tit. De uerborum significatione, libro 5. Decretale. Grego.* 9, Parisiis, 1544, 37, 66v.

²³ I. Spiegel, *Iuris ciuilis lexicon*, Argentorati, 1538, n.d.

²⁴ I. Oldendorpius, *Loci communes iuris ciuilis. Ex mendis tandem, et barbarie, in gratiam studiosorum utiliter restituti. Addita sunt praesumptionum ferè omnium, quae in foro frequentantur, exempla*, Lugduni, 1545, 44.

²⁵ *Opuscula, quae in hoc libro continentur, Epitome Tyrocinii iuris ciuilis*, Basileae, s.e., 1540, 231-232: «Porrò cum Iustinianus imperium Romanum et pacatum reddidisset, et legibus certis constabiliuisset, tandem et ad pietatis studium prouehendum animum adiecit., et Constantinopoli Christo seruatori nostro, qui ut diuus Paulus, inquit, 1. Factus nobis fuit à deo sapientia, templum magnificum extruxit, quod ἀγίαν σοφίαν, id est, sanctam sapientiam appellauit».

²⁶ I. Lersnerus, *Oratio de dignitate utilitateque Iuris ciuilis, uerum eius usum, contra misonomos, ostendens: nunquam antebac excusa*, Coloniae, 1542, n.d.

protrahere uelit, in negotio, quod per eam domi possit expediri»²⁷.

Un cambiamento importante si ebbe dopo il Concilio di Trento, quando le idee di San Paolo cominciarono a essere coltivate nella teologia giuridica cattolica²⁸. Alcuni giuristi, come Andrés de Exea, avevano già affrontato il tema, mettendo a confronto l'approccio dei teologi e quello dei giuristi alla questione della coscienza, soprattutto nell'analizzare la «buona coscienza», in contrapposizione alla «coscienza bruciata», a cui l'Apostolo alludeva in 1 Tm 4,1-2²⁹. I giuristi cattolici diedero senza dubbio un carattere sempre più teologico ai loro scritti, ispirati dall'Apostolo, come si può vedere, ad esempio, nelle prime pagine del *De Iuris Arte*³⁰, del fiammingo Joachim Hopper.

Dalla prefazione alla sua opera *De natura et gratia*, pubblicata a Venezia nel 1547³¹, Domingo de Soto approfondisce la teologia giuridica a partire da San Paolo, rileggendo la *Lettera ai Romani* e dando un'interpretazione teologica alla questione della legge di giustizia. Indubbiamente, il pensiero cattolico fu molto influenzato dalla vena teologica dei trattati *De iustitia et iure*, che cercavano di ripristinare un'interpretazione cattolica della legge che sottolineava anche l'importanza delle opere, come si può vedere nell'opera di Soto³².

Senza tralasciare questa visione cattolica, su cui torneremo più avanti, va detto che gli anni centrali del XVI secolo furono dominati dai giuristi umanisti francesi³³: un lungo elenco di giuristi, tra cui Charles du Moulin, François Douaren, François Baudouin, Jean de Coras e Julien Tabouet. Alcuni di loro abbracciarono la Riforma e aderirono al calvinismo, che era molto forte tra molti giuristi e intellettuali francesi.

Giovanni Calvino, giurista di formazione e discepolo di Alciato, costruì

²⁷ C. Lagus, *Iuris utriusque traditio methodica*, Franc., 1543, 258.

²⁸ R. Ramis Barceló, *La seconda scolastica*, Brescia, 2026.

²⁹ A. ab Exea, *In titulum de Constitutionibus Commentaria*, Lugduni, 1545, 180-181.

³⁰ I. Hopperus, *De Iuris Arte*, Lovanii, 1553, 10.

³¹ D. Sotus, *De natura et gratia*, Venetiis, 1547.

³² D. Sotus, *De iustitia et iure libri decem*, Salmanticae, 1556.

³³ F. Gabriel, *De statu primitivae ecclesiae: Histoire, chrétienté et réforme chez les civilistes de l'école de Bourges (Douaren, Bauduin, Hotman)*, in *Bourges à la Renaissance, hommes de lettres, hommes de lois*, ed. Stéphan Geonget, Paris, 2011, 243-260.

gran parte della sua teologia, come è noto, sulla base di una profonda lettura delle epistole paoline³⁴. Per Calvino, l'Apostolo non era solo una fonte di autorità dottrinale, ma anche un modello di vita cristiana, incentrato sulla grazia, sulla fede e sulla sovranità divina. Il pensiero paolino ha avuto un'influenza decisiva sulla comprensione calvinista della giustificazione per fede. Nel suo commento alla *Lettera ai Romani*³⁵, Calvino sottolineò che gli esseri umani non erano in grado di raggiungere la giustizia con le loro opere e potevano essere giustificati solo dalla fede in Cristo, come insegnato dall'Apostolo in Rm 3-4. Questa visione divenne uno dei pilastri fondamentali del calvinismo. Allo stesso modo, Calvino interpretò la dottrina della predestinazione – soprattutto da Ef 1 in poi – come un'affermazione dell'assoluta sovranità di Dio sulla salvezza.

Come si evince dalle successive edizioni dell'*Institutio Christianae Religionis*³⁶, Calvino, influenzato dall'autorità teologica dell'Apostolo, sviluppò una visione del governo civile in cui i magistrati occupavano un posto centrale come strumenti dell'ordine divino. Nella lettura dei testi paolini (in particolare Rm 13) Calvino trovò le basi per una teoria politica che combinava l'obbedienza cristiana con la responsabilità istituzionale. Ricordiamo che per San Paolo le autorità civili erano state «istituite da Dio» e dovevano essere obbedite, poiché svolgevano la funzione di punire il male e premiare il bene. Calvino fece proprio questo insegnamento e lo rielaborò nel suo contesto riformatore: egli riteneva che il governo non fosse un'istituzione meramente umana, ma uno strumento attraverso il quale Dio esercitava la sua provvidenza nella società. I magistrati erano, in questo senso, «ministri di Dio»³⁷, chiamati a promuovere e mantenere la giustizia, a proteggere gli innocenti e a garantire la pace.

Tuttavia, Calvino introduce un'importante specificazione al pensiero di San Paolo: se l'obbedienza all'autorità era un dovere cristiano, non doveva essere cieca e assoluta. In caso di tirannia o di abuso manifesto, soprattutto quando il governo contraddiceva i comandi di Dio, alcuni

³⁴ C. Strohm, *Calvinismus und Recht: Weltanschaulich – konfessionelle Aspekte im Werk reformierter Juristen in der Frühen Neuzeit*, Tübingen, 2008.

³⁵ I. Calvinus, *In omnes Pauli apostoli epistolas commentarii*, [Genevae], 1556.

³⁶ L'ultima edizione è I. Calvinus, *Institutio Christianae Religionis*, [Ginevra], 1559.

³⁷ *Ibidem*, 558-559.

«magistrati inferiori» avevano il dovere di opporsi. Questa idea non proviene certo direttamente da Paolo, ma Calvino la articolò come logico sviluppo di una teologia in cui la sovranità divina era al di sopra di ogni potere umano.

A Ginevra, questa concezione assumeva la forma di una stretta collaborazione tra autorità civili e religiose, in cui il concistoro e i magistrati condividevano il compito di governare secondo i principi cristiani. Calvino vedeva quindi in San Paolo non solo un teologo, ma anche un difensore dell'ordine morale e sociale voluto da Dio. In questo modo, il pensiero calvinista integrava l'autorità civile nel piano divino, sottolineando al contempo la necessità che i governanti fossero giusti, responsabili e subordinati alla legge divina.

Forse l'opera più nota in questa direzione è il *De sacris Ecclesiae ministeriis ac beneficiis libri VIII* di François Douaren, un illuminante trattato a metà strada tra la teologia e il diritto canonico in una prospettiva riformata. L'esegesi paolina spicca ovunque, come si può notare a proposito dei magistrati e dei sacerdoti, a partire da Rm 15:

Nec minus imperium magistratus, quam sacerdotium a Deo constitutum est, ut docet Paulus ad Rom. Sunt enim magistratus et sacerdotium velut unius corporis, id est, Ecclesiae duo membra praecipua: quorum alterum alterius auxilio eget. Sed eo sacerdotium magistratu dignius habetur, quod hic corpori et rebus externis, illud animae ac spiritui potissimus serviat³⁸.

Douaren fa una difesa a tutto campo dell'ecclesiologia calvinista, con abbondante uso delle epistole paoline, per riferirsi ai vari problemi (gerarchia ecclesiastica, sacerdozio, diaconia, episcopato, matrimonio dei chierici ...). Sulle monache, ad esempio, ricordava che «non solum viri, sed mulieres etiam apostolorum Christi tempore ministerio Ecclesiae ad dicebantur, ut constat ex epistola Pauli ad Timotheum»³⁹.

Altrettanto importante è il *De statu primitivae ecclesiae* di François Hotman⁴⁰, che stabilisce un fondamento ecclesiologico paolino per la Chiesa riformata. Partendo dalla *Lettera agli Efesini*, egli ricorda che la

³⁸ F. Duarenius, *De sacris Ecclesiae ministeriis ac beneficiis libri VIII*, Lutetiae, 1551, 26.

³⁹ *Ibidem*, 94.

⁴⁰ F. Vilierius [F. Hotman], *De statu primitivae ecclesiae eiusque sacerdotiis*, Hierapoli, 1553, 7-9.

Chiesa è il corpo di Cristo e cerca di dimostrare le deviazioni storiche del papato per giustificare la Riforma come un ritorno all'essenza primitiva.

Baudouin mantenne la stessa linea paolina nell'esegesi del diritto giustiniano e, nei suoi commenti agli *Instituta*⁴¹, non perse l'occasione di spiegare alcune istituzioni e di pronunciarsi su argomenti controversi, come i consigli dell'Apostolo sui litiganti, il matrimonio, la tutela, il sacrilegio, o il senso corretto in cui andava inteso il passo Gal 3,27-28, in cui i battezzati in Cristo non erano più né schiavi né liberi. Charles du Moulin ha sviluppato uno dei suoi consilia⁴² sulla *simulatio*, in cui ha mostrato non solo un fraintendimento di matrice riformata, ma una raffinata esegesi dei testi paolini. In senso più erudito, si possono aggiungere i commenti di Jean de Coras, che ha utilizzato vari passi di San Paolo per chiarire il senso storico-giuridico dei testi giustiniani⁴³.

Un'opera di grande rilievo è *Topica divini iuris*, di Julien Tabouet, che raccolse e sistematizzò il diritto divino, con abbondanti citazioni e riferimenti alle epistole paoline, che trattavano sia le questioni più speculative che quelle pratiche⁴⁴, come l'unione tra i fedeli (1 Cor 1; Ef, 4; Rm 12), la verginità (1 Cor 7), il giuramento (2 Col e Gal 1)⁴⁵. Scrisse un'altra opera, intitolata *Topicon militiae forensis*, che contiene anch'essa riferimenti a San Paolo e, soprattutto, vi è un'allusione alle sue dottrine quando tratta l'oggetto della giurisprudenza:

Hortatur Paulus ad Timotheum ii. cap. iii. Propter amplissimam utilitatem, Omnis scriptura diuinitus inspirata, utilis est ad docendum, ad arguendum, ad erudiendum in iustitia: ut perfectus sit homo Dei ad omne opus bonum instructus. Idem Paulus ad Rom. xv. Quaecunque scripta sunt, ad nostra

⁴¹ F. Balduinus, *Commentarii in libros quatuor Institutionum iuris ciuilis*, Parisiis, 1554, 16.

⁴² C. Molinaeus, *Consilia et responsa iuris analytica*, Tomus I, Lugduni, 1561, 288-296.

⁴³ I. Corasius, *In titulum Pandectarum de Iustitia et iure, ac sequentes legum iuris magistratuumque titulos commentarii*, Lugduni, 1558, 6, 111, 327.

⁴⁴ I. Taboetius, *Topica divini iuris in disciplinam et enchiridium contracti, methodum*, Lugduni, 1559. Ad esempio, a p. 83, riferendosi alla Gloria eterna, scrive: «Paulus ad Romanos 8. Non sunt condignae passionibus huius temporis ad futuram gloriam, quae reuelabitur in nobis. / Inanis gloria, κενοδοξία. / Paulus ad Galatas 6. Non efficiamini inanis gloriae cupidi, inuicem prouocantes, et inuicem inuidentes».

⁴⁵ *Ibidem*, 44, 55-56, 85.

doctrinam scripta funt: ut per patientiam et consolationem scripturarum spem habeamus ⁴⁶.

Questa linea è stata proseguita da autori come Hugues Doneau, che ha sottolineato, in senso paolino, che la legge naturale, iscritta nei nostri cuori, concorda con la legge divina e con i principi del diritto romano ⁴⁷. In sostanza, ciò che l'Apostolo aveva indicato nella *Lettera ai Romani* era il fondamento del diritto, poiché la legge divina, la legge naturale e la legge dei giuristi romani coincidevano nel loro contenuto. Doneau, come tanti altri giuristi riformati, si rivolse quindi a San Paolo come base per coniugare la Sacra Scrittura con il diritto romano ⁴⁸.

⁴⁶ I. Taboetius, *Topicon militiae forensis, et Disciplinae Legalis Enchiridion, Aphorismis, Canonib. et Titul. legalib. illustre*, Lugduni, 1560, 149.

⁴⁷ H. Donellus, *Commentariorum De Iure Civili libri*, Francofurti, 1589, 16. «At non perinde constat, quae sit naturalis ratio, quae vox huius rationis sit habenda, ut audiamus. Illa enim non cernitur e nobis, nec nobiscum lingua aut scripto loquitur, ut exstet hic aliquid, unde probatio huius iuris sumi possit, cum opus est, ad homines convincendos. Vis est, et tanquam lex Dei scripta in cordibus nostris, ut Paulus testatur ad Rom. c.2 Scripta quidem, et vere nobis indita: quod ex eo intelligitur, quod omnes tacitis iudiciis huic iuri apud se testimonium dant, dum si quid aduerfus id commissum sit, in iis ipsis qui commiserunt, conscientia accusat, et dictat male factum: ab aliis admissum damnant omnes, et dignum poena iudicant. Sed indita, ut dixi, mentibus et cordibus, tamquam vis et lex quaedam tacita. Maxima autem hominum pars hanc vim Dei et iudicium non modo in se non exsuscitat, sed potius quantum potest, suppressit, et praefocat, ne male agentibus conscientia obstrepat, et ab eo tamquam interno verberare torqueantur, plerique commodi sui caussa ius, quod hic praefcibitur, dissimulant; alii ne eo teneantur, ius esse negant. Eo sit, ut totum hocius per se sit obscurius. Itaque consultum est, quantum licet, ea nota habere, quae a natura et recta ratione esse placeat, ut huius iuris auctoritas intelligatur, sciamusque nos eo, ut iure naturali et gentium, teneri. Re autem vera nihil aliud est hoc ius, quam id, quod confentit cum lege Dei scripta, quae eadem fine lege, ut Paulus ibidem loquitur, id est, sine lege scripta, quae sola postea lex per excellentiam dici coepit, natura in cordibus nostris scripta est. Cuius haec sunt velut capita summa: ut Deum amemus, reueremur, et colamus: ut parentes omni honore et obferuantia prosequamur: erga omnes homines ut nos geramus ita, ne cui quid neque; in persona, neque in rebus eius detrahamus, sed contra suum cuique tribuamus: et, si ad intelligentiam et persuasione aptius quid volumus, ut quod nobis fieri nolumus, alteri ne faciamus: et viceversa, ut quod nobis volumus fieri, id alii prestemus ipsi, quod possumus, eadem illa videlicet, quae dicuntur esse praecepta iuris, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. I. iustitia. D. de iust. et iur.».

⁴⁸ Strohm, *Calvinismus und Recht*, 102-104.

In ambito germanico, merita una menzione particolare Jacob Omphalius che, nel *De usurpatione legum*, si riferì ancora una volta al tema del contenzioso attingendo alle parole dell'Apostolo, in particolare a Rm 2:

Dubitatione primum facit Paulus Apostolus, qui tuendae atque amplectendae communis beneuolentiae et charitatis studio, uetat cum fratre litigare, aut iudicio conflictari: deinde quod idem Paulus non solum prohibeat atque damnet uindictae omnis cupiditatem, sed expectandam quoque iubeat manum Domini, qui se omnibus afflictis et indigne oppressis uindicem adfuturum pollicetur ⁴⁹.

Poi, basandosi essenzialmente su 1 Cor 6, ha sottolineato che San Paolo non si posizionava contro le controversie in generale, ma contro la furia esultante delle controversie nella chiesa di Corinto. Conclude affermando che Paolo non era contrario al magistrato, ma lo considerava chiaramente necessario per proteggere e preservare il diritto pubblico e privato, perché il magistrato non deve rappresentare un uomo, ma Dio ⁵⁰.

Idee molto simili si trovano nel *De officio et potestate principis in re publica bene ac sancte gerenda*, pubblicato da Omphalius nello stesso anno, che può essere considerato un trattato di teoria politica ispirato a Paolo.

⁴⁹I. Omphalius, *De usurpatione legum, et eorum studiis, qui iurisprudentiae professionem sibi sumunt, libri octo*, Basileae, 1550, 105.

⁵⁰*Ibidem*, 105-106: «Hanc sane sententiam nostram non conuellunt, quae ex Paulo Apostolo atque aliis paulo ante recensuimus. Non enim Apostolus ille actiones et lites forenses in uniuersum damnat, sed arguit exultantem litigandi furorem in Corinthiorum ecclesia: quorum petulans maledicendi studium, et robusta quaedam impietas, ad omnem nequitiam calumniamque abiecta, eo impietatis progressa fuerat, ut sacrosanc- tam Euangelii maiestatem, et uniuersam religionem probro ac spurcis cauillationibus prostituerent. Reprehensa igitur a Paulo non ciuilis illa ac forensis actio iuris nostri consequendi, sed primum litigandi illa intemperantia, qua commoti Corinthii, ipsum Euangelium apud infideles traducebant. Deinde damnata eorum insolentia, qui dissensionum uehementia, lacessendique cupiditate illecti, omnem fraternam charitatem deposuissent: id quod ex uerbis Pauli intelligi facile potest. Ad erubescit uestram, inquit, dico: adeo non est inter uos sapiens, ne unus quidem, qui possit diiudicare inter fratrem suum, et fratrem? Sed frater cum fratre litigat, idque sub infidelibus? Ecc. Et cum idem Paulus Apostolus scribat, uindicta appetendam non esse, sed expectandam manum Domini: non magistratus publici animaduersione, quae in retinenda politia plane necessaria est, damnat: sed docet ideo magistratus officium in tuendo ac conseruando iure publico atque priuato, implorandum esse, quod magistratus non hominis, sed Dei personam gerat».

Molte sono le frasi tratte dalla *Lettera ai Romani*, come ad esempio: «et apostolus Paulus scribit, principes et potestates ideo Reipublicae gubernaculis praefectos esse, ut Dei videlicet ministri essent omnibus iis qui recte viverent beneque agerent, in gloriam; aliis vero, qui se flagitiis dederent, in vindicatam, atque peccati ultionem»⁵¹ (Rm 13). Molti sono i passaggi degni di nota in quest'opera, che ripercorreva le epistole paoline (Eb 12; Gal 6; Tt 3...⁵²), per estrarne un messaggio in linea con gli ideali della Riforma.

Queste idee amplificate andarono a solidificare un'opera che Omphalius pubblicò più di un decennio dopo, intitolata *De civili politia libri III*, in cui l'autore esponeva un trattato di teoria politica riformata, che comprendeva non solo i doveri del governante e dell'autorità ecclesiastica, ma anche quelli dei sudditi, dei mariti (1 Cor 6), delle vedove (1 Tm 6), dei figli e dei genitori (Ef; Col 3), e quella dei giovani, che dovevano avere l'apostolo come maestro (Ef 6, Col 3). Sottolineava il principio dell'autorità del magistrato, dell'adempimento del dovere, del soccorso ai poveri, di non lasciarsi trascinare dagli onori e dalle onorificenze mondane, e che la castità non era un comando divino, ma un consiglio (1 Cor 7), mentre il desiderio (*cupiditas*) era la causa di tutti i mali (1 Tm 6) e che l'Apostolo consigliava, in molti passi, la continenza⁵³.

Altri autori riformati, come Matthaeus Wesenbeck, nei suoi commenti alla legge di Giustiniano, si concentrarono maggiormente sulle questioni centrali del pensiero giuridico. Wesenbeck non abbandonò la prospettiva politica paolina (la grazia di Cristo, la nostra unione con lui come un unico corpo, il ruolo dei magistrati, il silenzio delle donne nelle comunità, l'edificazione della chiesa, attingendo a un'ampia varietà di passi delle epistole⁵⁴), ma affrontò con particolare enfasi la questione del diritto naturale: «Paulus apostolus breuissime legem naturae describit, cum ait

⁵¹ I. Omphalius, *De officio et potestate principis in republica bene ac sancte gerenda, libri duo*, Basileae, 1550, 8.

⁵² *Ibidem*, 10, 22, 31.

⁵³ I. Omphalius, *De civili politia libri III, quorum I. praecipuas juris scripti formas, II. magistratum functiones, III. communia vitae praecepta complectitur*, Coloniae, 1563, 77, 133, 244, 251, 302, 318, 323, 331, 341, 344, 347-348, 353, 366, 370.

⁵⁴ M. Vvesenbecius, *In Pandectas Iuris civilis et codicis Iustiniani libros commentarii olim Paratitla vociferati*, Basileae, s.e., 1566, 13-20, 118.

eam esse ius Dei, et opus legis, scriptum in cordibus, quod Deus nobis ostendit Rom. 1 et 2 quasi dicat, legem naturae esse noticiam et partem legis diuinae, hominis naturae insculptam»⁵⁵. Questa prospettiva giunge alla fine del secolo, con autori come Antonius Matthaeus, che parte dalla definizione di legge naturale di Paolo per poi suddividerla in legge naturale primaria e secondaria: «Porro jus naturale definiendum esse puto ex D. Paulo ad Rom. 1 et 2 cap. est lex inscripta cordibus nostris, seu est jus quod nobiscum nascitur»⁵⁶.

Anche Wesenbeck si riferiva alla giustizia universale e partiva da un punto di vista teologico, ispirandosi a San Paolo. In una nota marginale leggiamo la sua triplice dimensione: «Paulus ad Tit. cap. 2. Apparuit gratia Dei, erudiens nos, ut negantes impietatem, vivamus pie (erga Deum), iuste (erga reliquos homines), modeste (erga nos ipsos, et in vita privata)»⁵⁷.

Si può dire che con Omphalius e Wesenbeck si definì perfettamente una teoria giuridica e politica luterana, chiaramente ispirata a Paolo. Gli autori utilizzarono sempre il *corpus* biblico, ma l'Apostolo delle Genti era la chiave di volta dell'edificio, stabilito come massima autorità per l'esegesi non solo delle Scritture, ma di tutto il sapere.

La versione più erudita dei giuristi riformati era quasi limitata alla lessicografia. Autori come Pardoux Du Prat⁵⁸, Hieronimus Verrutius⁵⁹, Simon Schard⁶⁰, Alexander Scot⁶¹ o Johannes Kahl⁶² scrissero, nell'ultimo

⁵⁵ *Ibidem*, 61.

⁵⁶ A. Mathaeus, *Notae et Animadversiones in libros IV. Institutionum juris Imp. Justiniani*, Herbonae Nassoviorum, 1600, 7.

⁵⁷ Vvesenbecius, *In Pandectas Iuris civilis*, 54.

⁵⁸ P. Prateius, *Lexicon iuris civilis et canonici, sive potius thesaurus, de verborum, quae ad ius pertinent, significatione*, Lugduni, 1567, passim.

⁵⁹ H. Verrutius, *Novum lexicon utriusque juris, supra omnes omnium editiones ex authoribus, tum graecis tum latinis, innumeris fere dictionibus locupletatum*, Lutetiae Parisiorum, 1574.

⁶⁰ S. Schardius, *Lexicon iuridicum iuris Rom. simul et pontificii à doctoribus item et practicis in schola atque foro usitatarum vocum penus*, Basileae, 1582.

⁶¹ A. Scot, *Vocabularium utriusque juris*, Lugduni, 1591.

⁶² J. Calvinus, *Lexicon Iuridicum iuris romani simul, et canonici: feudalis item, civilis, criminalis: theoretici, ac practici: et in schola, et in foro usitatarum: ac tum ex ipso iuris*

terzo del XVI secolo, lessici giuridici, in cui continuava l'impronta paolina dello Spiegel, con abbondanti voci e passi in greco.

In ambito cattolico, dopo il Concilio di Trento, l'autorità di San Paolo non diminuì di una virgola, anche se è vero che le *auctoritates* in ambito cattolico comprendevano anche un gran numero di autori medievali e moderni. Il compito di molti giuristi cattolici fu proprio quello di sottolineare gli aspetti più controriformisti dell'ideale paolino, in cui, ad esempio, si enfatizzava la castità, si valorizzava la gerarchia della Chiesa e la sua tradizione, e scompariva la versione riformata dei magistrati. Era un altro San Paolo, in parte in linea con quello protestante, anche se con alcune importanti divergenze teologiche, ad esempio sull'importanza delle buone opere.

Tra gli autori cattolici, possiamo distinguere tra un gruppo che si muoveva maggiormente nell'ambito del pensiero giuridico e politico e un altro che si muoveva nei campi più classici dell'umanesimo (ecdotica o esegesi dei testi giustiniane).

Tra i primi, vale la pena di citare l'opera di Fernando Vázquez de Menchaca, la cui lettura di San Paolo dipendeva fortemente dalla lettura di Domingo de Soto, che, come abbiamo notato in precedenza, ebbe una forte influenza sui giuristi cattolici. Tutto ciò si può notare in vari passaggi, soprattutto per quanto riguarda la teoria politica, in particolare nei rapporti tra il principe e la repubblica⁶³. In modo molto simile possiamo

utriusque corpore, tum ex doctoribus et glossis, tam veteribus, quam recentioribus, collectarum; vocum penus, Francofurti, 1600.

⁶³ F. Vasquius Menchacensis, *Controversiarum illustrium aliarum aliarumque usu frequentium libri tres*, Venetiis, 1564, 119-120: «adde idem tenentem fratrem fratrem Dominicum Sotum Theologorum nostrae tempestatis desertissimum lib. iii de iust. et iure q. vi. art. ii. conclusione iiiii idem uult Diuus Paulus epist. i. ad. Corinth. c. xii. dum ait, unicuique autem datur manifestatio spiritus ad utilitatem quem locum ad id citat ipse Sotus ubi supra. Idem Diuus Paulus epist. i. ad. Timoth. c.v. dum sic scripsit, Si quis autem suprum et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit et est infideli deterior. Idem uult idem Dominicus Sotus d. lib. iii q. vi. arti. iiiii. uers aliam uero, dum de rege loquens ait, licet non reipublica propter ipsum, sed ipse propter rempublicam sit institutus: et ideo omnia (inquit) debet ad publicum commodum referre, nec dubium est quin ut ipse diuus Paulus ait, dignus sit mercenarius mercede sua, nec quisquam propriis expensis militare tenetur, ergo qui publica munera exercet ut bono publico libenter consulat ad aerario publico stipendium referre et capere debet tantum abest ut emere ea onera aut munera debeat adde Domi. Sotum ubi supra lib. x. q. iii. art.

collocare Diego de Covarrubias y Leyva⁶⁴, che utilizzò vari passi paolini per sostenere non solo il pensiero politico tridentino, ma anche tutta una serie di dottrine riguardanti i crimini, i peccati e la vita esemplare.

Forse la più grande teorizzazione del diritto del tardo Cinquecento è quella di Pierre de Grégoire, che fece largo uso di fonti paoline, sia di diritto umano che divino. Egli attinse ampiamente all'Epistola ai Romani per fornire un fondamento alla legge divina:

Scimus, inquit D. Paulus, quoniam quaecunque lex loquitur, iis qui in lege sunt loquitur, ut omne os obstruatur, et subditus fiat omnis mundus Deo, quia ex operibus legis, non iustificabitur omnis caro coram illo: per legem enim cognitio peccati. Nunc autem sine lege, Justitia Dei manifesta est, testificata à lege et prophetis: iustitia autem Dei per fidem Iesu Christi, in omnes et super omnes qui credunt in eum. Et rursum, usque ad legem, peccatum erat in mundo: peccatum autem non imputabatur, cum lex non esset, sed regnauit lex ab Adamo usque ad Moysen, etiam in eos qui non peccauerunt in similitudine praeuaricationis Adae, qui est forma futuri. Et iterum, peccatum non Act Roman. cognoui, nisi per legem⁶⁵.

Questa logica fu ampliata nel *Syntagma juris universi atque legum pene omnium gentium*, un'opera in cui Gregoire diede prova di una vera e propria erudizione, facendo abbondante uso delle Epistole, soprattutto di quella indirizzata ai Corinzi⁶⁶. Lo stesso Gregoire fu un buon esegeta della tradizione canonica e diede alle stampe *Partitiones juris canonici seu pontificii in V libros digestae*⁶⁷, meno erudito delle opere sopra citate, anche se con un abbondante uso delle fonti paoline come fondamento scritturale.

i ne dicentum regnum enim non est factum propter regnum, sed rex propter regnum, et rex differt a tyranno quod ille omnibus ob publicum bonum utitur, hic uero regno propter se abutitur».

⁶⁴ D. a Covarrubias y Leyva, *In varios ciuilibus, ac pontificii iuris titulos, relectionum*, Vol. 2, Venetiis, 1571, 25, 52, 88, 330, 364, 374.

⁶⁵ P. Gregorius, *De Juris arte, methodo et praeceptis*, Lugduni, 1580, 68-69.

⁶⁶ P. Gregorius, *Syntagma juris universi atque legum pene omnium gentium*, Francofurti ad Moenum, 1599, 8, 18, 19, 24, 31-32.

⁶⁷ P. Gregorius, *Partitiones juris canonici seu pontificii in V libros digestae*, Lugduni, 1594, 3, 12, 20, 22, 37, 40.

Proprio soffermandosi sul diritto canonico, si può affermare che è la branca in cui si riscontra una maggiore presenza di San Paolo, sia come riferimento fondamentale per la fondazione di molte istituzioni, sia in senso propriamente erudito. Si pensi all'edizione di Giovanni Paolo Lancelotti del *Corpus Juris Canonici emendatum et notis illustratum*⁶⁸, con pregevoli indici e appendici, e a numerosi scritti eruditi, come quelli di Antonio Agustín⁶⁹, che teneva conto della dimensione storica e filologica delle fonti, nonché alla *Iuris Graeco-Romani tam canonici quam ciuilibis tomi duo*⁷⁰, di Johannes Leunclavius.

Nel campo del diritto civile, va notato che Jacques Cujas, ad esempio, citava San Paolo solo in senso puramente erudito, per correggere un testo o per sostenere un'affermazione con le sue citazioni. Ad esempio, commentando l'editto di Salvio Giuliano, scrisse «Epistolam Diui Pauli ad Philemonem, qua Diuus Paulus constituit, se domino solutum, quid ei seruus debuit, legatur epistola»⁷¹. Come si può notare, egli utilizzava passi delle Epistole per chiarire il significato di alcuni passaggi della legge giustinianea.

3. Conclusioni

Nelle pagine precedenti abbiamo appreso il ruolo svolto da San Paolo nell'umanesimo giuridico. È vero che negli autori del XV secolo l'Apostolo dei Gentili non godeva di un posto rilevante e l'uso della sua opera era meramente erudito, come si può vedere nell'opera di Nebrija. C'era tutta una linea di autori, legisti e canonisti, da Alciato ad Antonio Agustín e Cujas, che mantenevano questo uso erudito, e utilizzavano le epistole paoline per contestualizzare filologicamente e storicamente alcuni passi del diritto giustiniano e canonico.

⁶⁸ *Corpus Juris Canonici emendatum et notis illustratum*, Parisiis, 1587.

⁶⁹ A. Augustinus, *Iuris pontificii veteris epitome pars prima*, Tarracone, 1587, 4, 7, 9, 22, 62-63.

⁷⁰ I. Leunclavius, *Iuris Graeco-Romani tam canonici quam ciuilibis tomi duo*, Francofurti, 1596.

⁷¹ I. Cuiacius, *Opus metadromum, quo comprehenduntur recitationes solemnes*, Francofurti, 1600, 357.

A partire dalla Riforma, tuttavia, la situazione cambiò. Prima Lutero e poi Calvino fecero di San Paolo la base della loro teologia, e molti giuristi che abbracciarono la Riforma fecero una lettura teologico-giuridica di San Paolo, attingendo a tutte le sue Epistole e mettendole al servizio di una nuova ecclesiologia. La configurazione della Chiesa, il rapporto tra potere politico e religioso e il ruolo dei magistrati divennero centrali per alcuni giuristi. La formazione della politica luterana attraverso San Paolo è visibile nell'opera di autori come Christoph Hegendorph, Jakob Lersner e Conradus Lagus. Allo stesso modo, alcuni francesi legati alla scuola di Bourges, come Douaren, Bauduin, Hotman, e altri come Du Moulin o Jean de Coras, non solo progettaron una nuova ecclesiologia, ma sottolinearono anche alcuni aspetti della lettura paolina nell'esegesi del diritto giustiniano. Le questioni puramente erudite in ambito riformato erano limitate ai lessici giuridici di autori come Jacob Spiegel, Pardoux Du Prat, Hieronimus Verrutius, Simon Schard ...

In ambito cattolico, troviamo una forte influenza della seconda scolastica, soprattutto di Domingo de Soto, che direttamente o indirettamente influenzò alcuni giuristi, come Vázquez de Menchaca o Diego de Covarrubias. Essi svilupparono una visione teorica controriformista, che cercava di dimostrare che, partendo da San Paolo, era possibile seguire il magistero della Chiesa e stabilire un'ecclesiologia tridentina. Pierre de Grégoire fu particolarmente coinvolto in questa missione. Altri giuristi, come Ulrich Zasius, Antonio Agustín o Jacques Cujas, fecero solo un uso erudito della sua opera.

Tra le fonti più citate, senza dubbio, va annoverata l'Epistola ai Romani, che fu interpretata da Lutero e Calvino e fu oggetto di innumerevoli interpretazioni da parte di cattolici e riformati. Il problema della giustificazione per fede in Cristo, come insegnato da San Paolo in Rm 3-4, è stato trattato da molti giuristi protestanti. Altrettanto importanti sono la *Prima Lettera a Timoteo* (1 Tm 6) e la *Prima Lettera ai Corinzi* (1 Cor 13).

Tra gli interessi degli autori umanisti troviamo non solo questioni puramente storico-linguistiche, ma un ampio ventaglio di temi generali sul contenzioso (1 Cor 6), sul diritto matrimoniale, diritto di famiglia e altre questioni correlate, come la verginità (1 Cor 7), il giuramento (2 Col e Gal 1), nonché la questione della schiavitù (Gal 3,27-28). Il problema della «buona coscienza», in contrapposizione alla «coscienza bruciata» (1 Tm 4,1-2) e l'idea di un diritto naturale iscritto nel nostro cuore (Rm

2,14-16) sono stati utilizzati soprattutto dai luterani (Doneau, Wesenbeck o Mathaeus). Alcuni autori, come Julien Tabouet o Jacob Omphalius, si sono spinti a costruire sintesi giuridiche e politiche di chiara ispirazione paolina.

Insomma, San Paolo è stato un autore poco rilevante tra i giuristi di sensibilità umanistica fino all'arrivo della Riforma. Da allora, grazie alle opere di Lutero e Calvino, si sviluppò una nuova esegesi del diritto giustiniano e canonico e una rinnovata ecclesiologia, soprattutto tra i giuristi riformati. Il ritorno *ad fontes* significava, per molti giuristi luterani e calvinisti, un ritorno alla Chiesa primitiva e un nuovo fondamento cristiano del diritto, basato sulle epistole paoline, come base per i cambiamenti ecclesiologici, il rapporto tra potere politico e religioso (il ruolo dei magistrati), l'enfatizzazione del valore del matrimonio e la relativizzazione della continenza e della verginità.

D'altra parte, in contrasto con questa lettura, i cattolici hanno cercato di inquadrare San Paolo all'interno delle letture patristiche e medievali, in accordo con la tradizione ricevuta, che sottolineava l'ecclesiologia tradizionale (il valore del sacerdozio come ordine, la gerarchia, il dono del celibato ...), così come la chiara distinzione tra i fori. Allo stesso modo, partendo dalla *Lettera ai Romani*, si è giunti a un risultato molto diverso.

In conclusione, si può affermare che senza l'esegesi di San Paolo non ci sarebbe stata la Riforma in quanto tale, e che l'umanesimo giuridico sarebbe rimasto senza la dimensione ecclesiologica e politica che poi ha acquisito. San Paolo è stato, in definitiva, il cavallo di battaglia, l'autore centrale per cattolici e riformati, la chiave di volta che ha posto le basi per un nuovo modo di pensare la società cristiana, con conseguenze che sono arrivate fino ai giorni nostri.